

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Tra i soggetti esonerati anche gli agricoltori

di Maria Cavaliere - avvocato

Premessa

Con il [D.M. del 10 maggio 2019](#), il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nei confronti di quei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.

Prima di esaminare nel dettaglio l'operatività della disciplina "agevolativa" introdotta dal citato decreto è opportuno delineare l'ambito applicativo dettato dalla norma peraltro attualmente in discussione da parte del Governo.

La genesi

L'obbligo, introdotto dall'[articolo 2](#), D.Lgs. 127/2015, ha avuto una partenza graduale e volontaria per tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'[articolo 22](#), D.P.R. 633/1972 che già a decorrere dal 1° gennaio 2017 hanno avuto la possibilità di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi utilizzando i servizi *web* messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

A seguito delle modifiche apportate alla sopracitata norma per effetto dell'[articolo 17](#), D.L. 119/2018, già a partire dal 1° luglio 2019, quello che fino a oggi è stata una facoltà si trasformerà in un obbligo, e quindi in un ulteriore adempimento a carico di tali contribuenti seppur con tempistiche differenziate. E infatti, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'ammontare del volume d'affari realizzato dal contribuente; tale obbligo sussiste rispettivamente:

- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.

Ai fini della verifica del superamento o meno del limite di 400.000 euro, la recente [risoluzione n. 47/E/2019](#) chiarisce che tale valore dovrà essere considerato sull'intero volume d'affari ascrivibile a un

determinato soggetto imprenditore: in altri termini, qualora tale soggetto svolga contemporaneamente più attività di cui solo alcune attratte al nuovo obbligo, il calcolo del limite del volume d'affari dovrà considerare sia le attività alle quali si estende il nuovo obbligo sia quelle esenti.

La stessa risoluzione ha poi fornito un altro importante chiarimento nei confronti dei soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019: dovendosi fare riferimento al volume d'affari conseguito nell'anno precedente, tali contribuenti sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, ferma restando la possibilità di effettuare l'invio dei dati su base volontaria.

In ogni caso, l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri porta con sé una semplificazione non di poco conto: e infatti, lo svolgimento di tale adempimento farà venir meno l'obbligo di certificazione fiscale mediante l'emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale, oltre che dell'annotazione di tali corrispettivi nel registro di cui all'[articolo 24](#), D.P.R. 633/1972.

Peraltro, non è previsto obbligo di conservazione in riferimento ai corrispettivi telematici.

I casi di esonero

L'applicazione graduale non è modulata esclusivamente in relazione alla soglia di fatturato, posto che il già citato decreto del Mef fissa una serie di esoneri dagli adempimenti in questione in ragione della tipologia di attività esercitata, seppur circoscritti alla prima fase di applicazione che verosimilmente, avrà una durata tale da rendere il sistema assolutamente rodato e pienamente funzionante.

Più precisamente, il D.M. dello scorso 10 maggio 2019, all'[articolo 1](#) ha disposto una serie di esoneri in relazione alle operazioni:

- effettuate dai soggetti esonerati dall'obbligo di certificazione del corrispettivo di cui all'[articolo 2](#), D.P.R. 696/1996, (tra cui ad esempio rientrano ad esempio, le cessioni di tabacchi, le cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale Iva, le cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento, e le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie, le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle Asd che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis, L. 66/1992 etc.);

- relative a servizi di *e-commerce* “diretto” e di telecomunicazione/teleradiodiffusione (D.M. 27 ottobre 2015);
- riguardanti i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento (D.M. 13 febbraio 2015);
- relative a prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli (incluso bagaglio al seguito), con qualunque mezzo esercitato (per i quali il biglietto di trasporto, anche se emesso da biglietterie automatiche, assolve la funzione di certificazione fiscale).

L'esonero o meno per i produttori agricoli

Fra le operazioni elencate dall'[articolo 2](#), D.P.R. 696/1996, già esonerate dall'emissione dello scontrino fiscale, e che quindi analogamente potranno godere anche dell'esonero della trasmissione telematica dei corrispettivi, figurano, come detto, le cessioni di prodotti agricoli, rientranti nella Parte I della [Tabella A](#)) allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli che applicano il regime speciale di determinazione dell'Iva fissato dall'[articolo 34](#), D.P.R. 633/1972.

In buona sostanza, la discriminante che determina l'applicazione dell'esonero in capo all'imprenditore agricolo è da ravvisarsi nel regime Iva che tale soggetto ha adottato: chi opera in regime speciale e cede soltanto prodotti agricoli compresi nella Parte I della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, non ha l'obbligo della emissione dello scontrino fiscale e quindi della relativa trasmissione telematica; in tali casi, le cessioni al minuto devono essere soltanto annotate nel registro dei corrispettivi che potrà essere conservato in forma cartacea.

Rientra certamente nei casi di esonero l'agricoltore in regime di esonero Iva, ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, sia nel caso effettui cessioni di prodotti agricoli “tipici” ovvero rientranti nella già citata Tabella A), parte prima, sia nel caso effettui cessioni di altri prodotti a consumatore finale, in quanto l'obbligo di certificare tali cessioni con idonea documentazione fiscale, quale ricevuta o scontrino fiscale, decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di superamento del limite di 7.000 euro di volume di affari o del terzo di operazioni diverse (Cfr. comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972).

Di converso, nel caso in cui il produttore agricolo abbia optato per il regime ordinario di determinazione dell'Iva, già oggi è sottoposto al rilascio dello scontrino fiscale per le cessioni al minuto, quindi, a partire dal 1° luglio 2019 se il suo fatturato supera i 400.000 euro, o dal 1° gennaio 2020 in caso di fatturato inferiore a tale soglia, dovrà procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Diversamente, le cessioni di prodotti agricoli trasformati o manipolati non rientranti nella [Tabella A](#), Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, così come la mera commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, comportano l'obbligo di emissione di ricevuta/scontrino fiscale, e quindi sottoposte, secondo il *decalage* definito dalla norma, alla disciplina della certificazione telematica dei corrispettivi. Non rientrano tra le cause di esonero le attività di agriturismo, fattoria didattica, enoturismo e *street food*, attività tipicamente di fornitura di servizi per cui già ora l'imprenditore agricolo deve certificarne i corrispettivi attraverso l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale; tali attività saranno attratte dalla nuova disciplina, tuttavia potranno in alternativa essere documentate dall'emissione della fattura elettronica.

Il D.M. si premura di precisare che i predetti esoneri sono provvisori, ancorché la provvisorietà non potrà esaurirsi prima della totale entrata in vigore della norma (e quindi di tutti gli esoneri a essa riferibili), pertanto è plausibile che un nuovo intervento del Mef finalizzato ad ampliare ulteriormente l'ambito applicativo della disciplina potrà avvenire non prima del 2021.

L'esonero per le operazioni marginali

La lettera c), [articolo 1](#), D.M. 10 maggio 2019 estende, fino al 31 dicembre 2019, l'esonero di memorizzazione telematica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri anche alle operazioni collegate e connesse, nonché alle operazioni di commercio al dettaglio marginali, rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b), comma 1, articolo 1 del decreto in commento di seguito elencate:

- operazioni effettuate soggetti esonerati dall'obbligo di certificazione del corrispettivo di cui all'[articolo 2](#), D.P.R. 696/1996;
- operazioni relative a servizi di *e-commerce* “diretto” e di telecomunicazione/teleradiodiffusione (D.M. 27 ottobre 2015);
- operazioni relative a servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento (D.M. 13 febbraio 2015);
- operazioni relative a prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli (incluso bagaglio al seguito), con qualunque mezzo esercitato (per i quali il biglietto di trasporto, anche se emesso da biglietterie automatiche, assolve la funzione di certificazione fiscale).

In buona sostanza, per le predette operazioni connesse e collegate, marginali rispetto alle attività sopra delineate, sarà possibile continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale in forma cartacea.

Stante il tenore letterale della norma, sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume di affari del 2018.

A differenza di tutti gli altri esoneri, in questo caso il decreto fissa al 31 dicembre 2019 il termine agevolativo, per cui dal 1° gennaio del 2020 anche le operazioni collegate, connesse e marginali saranno comunque sottoposte alla procedura dei corrispettivi telematici.

I dati relativi alle operazioni esonerate dovranno, in ogni caso, continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi di cui all'[articolo 24](#), D.P.R. 633/1972 sino a quando la disciplina “di favore” avrà validità; chi effettua le operazioni può comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

A proposito di cessione di carburanti

Per quanto riguarda le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, rimane ferma la normativa che impone già la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'[articolo 2](#), D.Lgs. 127/2015 e relativi decreti attuativi.

L'articolo 2, difatti, con riferimento ai soggetti che effettuano le predette operazioni, chiarisce che le nuove disposizioni non modificano il relativo quadro normativo di riferimento e quindi rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti che già prevedono obbligatoriamente la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Di converso, per le operazioni di cui all'[articolo 22](#), D.P.R. 633/1972 diverse dalle cessioni di benzina/gasolio i distributori di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, a condizione che i ricavi conseguiti dalle stesse siano non superiori all'1% del volume d'affari 2018.

Resta fermo, anche in tale ultimo caso, la validità dell'esonero fino al 31 dicembre 2019 per cui, in riferimento a tali specifiche operazioni, sarà necessario continuare a emettere scontrino/ricevuta fiscale in forma cartacea, a meno che non si scelga di optare per la memorizzazione e l'invio dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Che fare con i nuovi corrispettivi telematici

Dal punto di vista operativo, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno essere effettuate secondo le modalità definite con il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017/2016](#), modificato dal [provvedimento n. 99297/2019](#), con il quale è stato chiarito che tale trasmissione potrà avvenire utilizzando un registratore di cassa telematico aggiornato con uno specifico

software o con un registratore di nuova generazione, oppure accedendo direttamente al sito dell'Agenzia delle entrate, modalità per il quale è necessario accreditarsi a Entratel/Fisconline.

Giova senza dubbio ricordare che per l'acquisto degli strumenti, qualora non siano adattabili, negli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto per ogni singolo strumento; tale contributo invece è previsto nella misura di 50 euro in caso di adattamento del registratore.

Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Gli strumenti tecnologici acquistati e modificati devono garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, e devono essere costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di *input*.

In alternativa a tutto ciò il soggetto sottoposto al nuovo adempimento potrà avvalersi della procedura *web* messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si tratta di una procedura fornita gratuitamente ai contribuenti i quali, una volta accreditati a Entratel/Fisconline, avranno a disposizione un'area riservata attraverso l'ausilio di un *computer* oppure utilizzando dispositivi mobili quali *laptop*, *tablet* etc., che consentirà inoltre di generare il documento commerciale di cui al Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016 a certificazione dalla vendita effettuata.

L'invio dei dati all'Amministrazione finanziaria verrà effettuato mediante la predisposizione di un *file* XML che verrà generato tramite il registratore e sigillato elettronicamente al momento della chiusura di cassa giornaliera. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in mancanza di movimentazioni giornaliere.

SCHEDA DI SINTESI

Con il D.M. del 10 maggio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nei confronti di quei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.



La discriminante che determina l'applicazione dell'esonero in capo all'imprenditore agricolo è da ravvisarsi nel regime Iva che tale soggetto ha adottato: chi opera in regime speciale e cede soltanto prodotti agricoli compresi nella Parte I della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, non ha l'obbligo della emissione dello scontrino fiscale e quindi della relativa trasmissione telematica; in tali casi, le cessioni al minuto devono essere soltanto annotate nel registro dei corrispettivi che potrà essere conservato in forma cartacea.



Diversamente, le cessioni di prodotti agricoli trasformati o manipolati non rientranti nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, così come la mera commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, comportano l'obbligo di emissione di ricevuta/scontrino fiscale, e quindi sottoposte, secondo il decalage definito dalla norma, alla disciplina della certificazione telematica dei corrispettivi.